

SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI DI TORINO

Commissione per la tutela degli Strumenti di Ingegneria*Adunanza delli 25 aprile 1916*

La Commissione fu convocata in: precedente adunanza (li 14 Aprile) per invito del Presidente della Società, il quale in detta seduta espose:

« Che durante l'Assemblea dei soci delli 26 Marzo u. s. fu espresso il desiderio di veder convocata la Commissione per gli strumenti onde metterla al corrente del fatto occorso recentemente: di un socio il quale per aver tenuto il Tacheometro preso a prestito per giorni quarantasette consecutivi, ebbe a pagare una forte somma (Lire novantaquattro) a titolo di tassa di concessione oltre il *primo versamento* di Lire 10 per i primi 4 giorni.

« Che si desidera conoscere il Voto della Commissione sulla opportunità di una modifica del *Regolamento e Tariffa* (15 Novembre 1901) per l'uso ed il Governo dei detti strumenti.

La Commissione dopo discussione alla quale hanno preso parte tutti i Commissarii, prega il Presidente di trasmettere alla prossima Assemblea le seguenti considerazioni e voti espressi dalla maggioranza della Commissione:

1°

Si ricordi all'Assemblea dei soci che lo scopo della istituzione del noleggio degli strumenti risulta dall'ari. 1°, comma *d*, del Regolamento sociale, che dice:

d) l'acquisto di strumenti di ingegneria di uso meno frequente, destinati ad essere imprestati ai soci quando loro ne occorra il bisogno.

Lo spirito informatore di questa istituzione e del relativo Regolamento, come risulta dalla discussione fatta all'epoca della approvazione del Regolamento è appunto quello di venire in aiuto a quei colleghi che non hanno frequenti e lunghi incarichi professionali richiedenti l'uso dei detti strumenti.

In aiuto a quei colleghi che non hanno la convenienza di provvedersi di un proprio strumento.

Che l'imprestito sia destinato opportunamente all'uso di brevi rilievi è provato dalla statistica degli imprestiti fatti: dalla quale risulta che in *circa undici anni* si ebbero ben centoventidue imprestiti, dei quali appena sette superano l'importo di Lire cinquanta, di tassa giornaliera (oltre al primo versamento).

Ed è appunto per questo stabilito dall'art. 10 che la durata normale del noleggio è da tre a quindici giorni.

Si è perciò posto l'obbligo della rinnovazione della domanda, perchè se vi fossero altre domande giacenti per lo stesso strumento si possa a queste soddisfare prima di fare un secondo imprestito a quello stesso socio che ha già adoprato lo strumento per quindici giorni.

2°

Che in via normale, quando non succeda in stagione eccezionalmente piovosa, un rilievo topografico che duri circa un mese può compensare ed ammortizzare l'acquisto di uno strumento da parte del rilevatore.

3°

Che la tariffa alquanto elevata è necessaria in quanto gli strumenti sociali che passano in molte mani spesso inesperte subiscono un rapido consumo.

E tuttavia, nonostante questa Tariffa, l'ammontare totale delle Tasse riscosse in circa undici anni fu di Lire millequattrocento, circa: per tutti i sette strumenti dello importo di circa 2300 lire complessivamente.

4°

Si vuole però prospettare il caso speciale di un pericolo eccezionale di giornate piovose: che non permetta al Socio di fare utile impiego dello strumento preso a prestito.

In questo caso la Commissione ritiene che il Socio dovrebbe restituire lo strumento per poi riprenderlo quando il tempo sia rimesso al bello.

Però, può parere troppo gravoso per il Socio che non ha potuto utilizzare lo strumento per causa del maltempo, di dover rinnovare la domanda ogni quindici giorni, con nuovo pagamento ogni quindici giorni della *tassa fissa* (variabile da Lire 10 a L. 3) stabilita per i primi giorni di concessione.

5°

Per queste considerazioni la Commissione esprime il voto che non si introduca alcuna radicale modifica nel regolamento e nella tariffa.

Che unicamente si modifichi la speciale disposizione relativamente alla proroga del termine di consegna,

nel senso che: Qualora un socio abbia già tenuto lo strumento per 15 giorni, e faccia domanda per ottenere nuovamente a prestito lo stesso strumento entro il termine di venti giorni dalla prima restituzione: « non resti a suo carico che la tassa giornaliera stabilita dalla tariffa: esclusa la tassa di primo versamento ».

6°

La Commissione è infine d'avviso che per dare maggior incremento alla utilizzazione degli strumenti più costosi e meno frequenti ad acquistarsi si potrebbe ridurre la tassa giornaliera dal tacheometro (che è anche più frequentemente richiesto) da L. 2,00 a L. 1,75.

Torino, 26 Aprile 1916.